

Trib. Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 1 agosto 2012 (est. G. Buffone)

Inventario – Art. 769 c.p.c. – Modifiche apportate dalla L. 17 febbraio 2012 n. 10 – Richiesta di proroga – Autorizzazione giudiziale – Persistenza - Sussiste.

Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, convertito dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10, all'art. 13 ha introdotto modifiche sostanziali in seno all'art. 769 c.p.c. prevedendo, in senso innovativo rispetto alla precedente previsione, che «quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte». La nuova previsione modifica la fonte da cui trae linfa la designazione notarile ma non anche le previsioni di Legge in punto di proroga che, a prescindere dalla nomina diretta del delegato, deve comunque avvenire per il tramite del Tribunale.

Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, convertito dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10, all'art. 13 ha introdotto modifiche sostanziali in seno all'art. 769 c.p.c. prevedendo, in senso innovativo rispetto alla precedente previsione, che «quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte». La nuova previsione modifica la fonte da cui trae linfa la designazione notarile ma non anche le previsioni di Legge in punto di proroga che, a prescindere dalla nomina diretta del delegato, deve comunque avvenire per il tramite del Tribunale.

Nel rito camerale – e in genere per tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione – la “proroga” di un termine stabilito dalla Legge è regolata in modo cogente dall'art. 749, comma IV, c.p.c. Si tratta di norma riconosciuta a

vocazione generale che, per anche per ogni termine fissato dall'Autorità della volontaria giurisdizione, impone all'onerato dell'attività demandata dal giudice o dalla Legge, dove pensi di non potere rispettare il termine stesso, di attivare il procedimento (per l'appunto) di proroga che segue le stesse forme segue dal rito con cui il termine stesso è stato apposto (v. art. 749, comma IV, c.p.c.). In mancanza di proroga concessa dal giudice, lo spirare del termine consuma ope legis il potere concesso e, quindi, la parte “perde” la facoltà che le era stata riconosciuta.

Nel caso di specie, visti i motivi della richiesta, la proroga può essere concessa.

P.Q.M.

Visti gli artt. 749, 769 c.p.c.

Concede una proroga di giorni 30 dalla scadenza del termine originario (10 agosto 2012)

Decreto esecutivo ex art. 741, comma II, c.p.c.

Varese lì 1 agosto 2012

Il Giudice tutelare

dott. Giuseppe Buffone